Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 2 dicembre 1925** — **Numero 280**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di membri del Collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale per i combattenti.

Con R. decreto 17 ottobre 1925, registrato alla Corte dei conti addì 26 novembre successivo, è stato provveduto alla nomina del consigliere di Cassazione Pujia grand'uff. Francesco a membro effettivo del Collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale per i combattenti, in sostituzione del comm. Gennaro Santoro, promosso primo presidente di Corte d'appello, e alla nomina del consigliere di Cassazione Macchia comm. Vito a membro supplente del Collegio stesso in sostituzione del predetto grand'uff. Francesco Pujia.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2320.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1925, n. 2049.
Eliminazione delle eccedenze organiche nei ruoli degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e le loro successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2480, e 30 dicembre 1923, n. 2835, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600, relativo al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria speciale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere ad eliminare le eccedenze organiche esistenti nei ruoli degli ufficiali del Regio esercito, è data facoltà al Ministro per la guerra di collocare in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali dei ruoli e dei gradi nei quali si verifichino dette eccedenze, che abbiano 15 o più anni di servizio, computate le campagne, ma non meno di 12 anni di effettivo servizio prestato, e che non siano stati esclusi definitivamente dall'avanzamento nè siano stati dichiarati non idonei agli uffici del proprio grado.

Per i gradi di maggiore e di tenente colonnello di ciascun ruolo le eccedenze saranno considerate sulla base della somma dei posti assegnati ai due gradi, come se si trattasse di un grado solo.

Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del presente decreto sono estese in quanto applicabili le disposizioni del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600.

Art. 2.

I collocamenti in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo precedente, avranno luogo a domanda, che dovrà essere presentata non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Sull'accoglimento delle domande deciderà il Ministro per la guerra con provvedimento non motivato, contro il quale non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 3.

Fino a quando gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri a norma del presente decreto rimarranno in tale posizione, sarà lasciato scoperto un corrispondente numero di posti di ufficiali subalterni delle varie armi e dei vari corpi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 201. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2321.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 2050.

Modificazioni al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, sull'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, modificato con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e con il R. decreto 11 febbraio 1923, n. 432, convertito in legge con la legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 4, 5, 6 e 9 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con il R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, convertiti in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 4. — Il territorio del Regno è ripartito in compartimenti di assicurazione, la circoscrizione dei quali, comprendente una o più Provincie, è determinata con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

« Nella circoscrizione di un compartimento l'assicurazione è esercitata da un solo istituto assicuratore il quale, di regola, non potrà operare in altri compartimenti ».

« Art. 5. — Sono ammessi all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura gli istituti assicuratori, escluse le società o imprese private di assicurazione, già autorizzati all'esercizio dell'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro ai sensi della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, nonchè le casse mutue fra le aziende agricole e forestali.

« L'esercizio dell'assicurazione agli effetti del presente decreto è concesso con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale nei limiti e con le condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

« In caso di gravi irregolarità di funzionamento o di amministrazione, e per gli altri motivi che saranno stabiliti dal regolamento, può essere revocata agli istituti assicuratori l'autorizzazione all'esercizio mediante Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato. Con lo stesso Regio decreto saranno stabilite le norme per il passaggio della gestione ad altro istituto assicuratore.

« Tanto il provvedimento di concessione che quello di revoca sono definitivi, e contro di essi non è ammesso alcun ricorso ».

« Art. 6. — Gli istituti autorizzati a norma del precedente articolo devono tenere per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e per il compartimento, compreso nella zona a ciascuno di essi assegnata, una gestione completamente separata e distinta da quelle per l'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, e per ogni altro ramo da essi eventualmente esercitato ».

« Art. 9. — Il regolamento stabilirà quale parte del contributo annuale debba essere accantonato per la costituzione di un fondo di riserva, in aumento del quale saranno portati anche gli avanzi di esercizio, fino a che esso non abbia raggiunto un ammontare uguale alla somma corrispondente alla metà di un fabbisogno annuo.

« Raggiunto tale ammontare, il contributo di assicurazione sarà ridotto al limite del necessario all'esercizio annuale.

« Il fondo di riserva deve essere investito almeno per una metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

« Il rimanente potrà essere impiegato in operazioni di mutui ipotecari ai sensi dei capi IV e X del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932 ».

Art. 2.

E' data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, della legge 24 marzo 1921, n. 297, del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 432, e del presente decreto, e di emanare le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione delle disposizioni precedenti ed eventualmente quelle altre di carattere transitorio che si reputassero necessarie.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 novembre 1925. Atti del Governo, registro 242, foglio 203. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2322.

REGIO DECRETO 2 novembre 1925, n. 2051.

Delimitazione territoriale e reparto patrimoniale fra i comuni di Rocca d'Arce e Colfelice.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2703, col quale le frazioni Coldragone e Villa Felice del comune di Rocca d'Arce sono state costituite in Comune autonomo con la denominazione di « Colfelice »;

Visti i progetti di delimitazione territoriale e di reparto patrimoniale, predisposti, in esecuzione del citato decreto, dal Commissario prefettizio per la temporanea amministrazione dei comuni di Rocca d'Arce e Colfelice;

Visti i pareri favorevoli all'approvazione di detti progetti, espressi dal Consiglio provinciale di Caserta nella tornata del 13 ottobre 1924 e dalla Giunta provinciale amministrativa in adunanza del 27 novembre 1924;

Vista la deliberazione 11 luglio 1925 con cui il Commissario suddetto designa la frazione Coldragone a sede municipale del comune di Colfelice;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Deputazione provinciale di Caserta, con deliberazione d'urgenza del 30 luglio 1925;

Udito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La delimitazione territoriale fra i comuni di Rocca d'Arce e Colfelice è stabilita in conformità della pianta planimetrica vistata in data 17 aprile 1925 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Caserta.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

E' approvato il progetto di reparto patrimoniale predisposto dal Commissario prefettizio incaricato della temporanea amministrazione dei Comuni anzidetti, ed approvato con verbali in data 19 maggio e 20 giugno 1924.

Art. 3.

La sede municipale del comune di Colfelice è stabilita nella frazione Coldragone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 204. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2323.

REGIO DECRETO 2 novembre 1925, n. 2053.

Distacco della frazione Pettino dal comune di Trevi e sua aggregazione a quello di Campello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Viste le domande in data 19 febbraio e 2 luglio 1922, con cui la maggioranza degli elettori amministrativi residenti nella frazione Pettino ha chiesto il distacco della frazione stessa dal comune di Trevi e l'aggregazione di essa al comune di Campello;

Vista la deliberazione 23 aprile 1922, con la quale il Consiglio comunale di Campello ha aderito a tale richiesta;

Viste le deliberazioni 15 marzo 1923 del Commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Trevi, e 18 luglio 1925 di quel Consiglio comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale dell'Umbria in adunanza 5 febbraio 1924;

Udito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione Pettino è staccata dal comune di Trevi ed aggregata a quello di Campello.

Con successivo decreto sarà provveduto alla delimitazione territoriale ed alla separazione patrimoniale fra i due Comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 206. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2324.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1925, n. 2064.

Estensione alle nuove Provincie (esclusa quella del Carnaro) del R. decreto 10 marzo 1910, n. 149, che approva il regolamento per il servizio dei depositi giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il Nostro decreto 10 marzo 1910, n. 149, che approva l'annesso regolamento pel servizio dei depositi giudiziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, è pubblicato il R. decreto 10 marzo 1910, n. 149, che approva l'annesso regolamento pel servizio dei depositi giudiziari, con le modificazioni indicate nell'articolo seguente.

Art. 2.

Nelle disposizioni degli articoli 2, 7 e 10 del R. decreto 10 marzo 1910, n. 149, sono introdotte le modificazioni seguenti:

1° Nell'art. 2:

a) nel primo comma: dopo le parole « presso le cancellerie giudiziarie » vanno inserite le parole: « od altrimenti possono essere ricevuti in giudiziale custodia »;

b) l'ultimo comma è così modificato:

« Restano immutate le disposizioni contenute nei paragrafi 149 e 194 numeri 3 e 7 del regolamento esecutivo (legge 17 maggio 1896, b. l. i., n. 79), sul trattamento dei depositi fatti a titolo di vadio ».

2° Nell'articolo 7:

a) il primo, secondo e terzo comma sono modificati come appresso:

« Per i depositi provvisori per concorrere agli incanti, destinati a rimanere in giudiziale custodia ai sensi e per gli effetti del primo comma del paragrafo 148 del regolamento esecutivo, si deve tenere in ogni cancelleria un apposito registro a matrice (modulo II).

« Per questi depositi, terminati gli incanti ed impartita l'aggiudicazione ai sensi del paragrafo 183 del regolamento stesso, i cancellieri rilasciano agli aggiudicatari ricevuta da staccarsi dal registro suddetto ».

b) l'ultimo comma è soppresso.

3° Nell'articolo 10:

Nel secondo comma, alle parole « agli articoli 2 ultimo capoverso e 3 », sono sostituite le parole: « agli articoli 3 e 7 primo comma ».

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contenute nei paragrafi 77 del regolamento esecutivo, 152 del regolamento affari (ordinanza 5 marzo 1897 b. l. i., n. 112) e nel secondo comma dell'art. 15 del R. decreto 5 marzo 1922, n. 288, nonchè tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto che regolano nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, il servizio dei depositi giudiziari.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel decimoquinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 217. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2325.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1925, n. 2065.

Disposizioni relative alla resa dei conti da parte degli Enti locali delle regioni invase e sgombrate ed alla contabilità delle gestioni per l'assistenza dei profughi e per la riparazione dei danni di guerra nelle terre liberate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3, 4 e 6 della legge 7 aprile 1921, n. 547;
Visto l'art. 8 del Nostro decreto 5 ottobre 1921, n. 1569;
Visti i Nostri decreti 18 gennaio 1923, n. 106; 8 febbraio 1923, n. 275, e 25 febbraio 1923, n. 391;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968;
Sentita la Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La revisione delle contabilità delle spese eseguite dai funzionari delegati per provvedere all'assistenza dei profughi di guerra, comprese le spese generali di amministrazione, delle contabilità delle materie acquistate con i fondi stanziati per la detta assistenza, nonchè la revisione delle contabilità a danaro ed a materia, relative alle gestioni per la riparazione dei danni di guerra, è demandata ad un ufficio speciale della Corte dei conti, presso la medesima, con personale proprio e, ove occorra, con personale distaccato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Le contabilità relative alle erogazioni effettuate per i servizi di assistenza ai profughi di guerra e, precisamente, quelle riferentisi alle gestioni tenute presso l'Ispettorato generale di Castelfranco Veneto, presso le Prefetture del Regno, presso i Patronati e Comitati di assistenza ed, in genere, tutte le contabilità relative alle anticipazioni fatte per l'esercizio dell'assistenza:

a) dal Ministero dell'interno;
b) dall'Alto Commissariato per i profughi;
c) dal Ministero per le terre liberate;
d) e le contabilità inerenti alla erogazione delle somme raccolte dalla pubblica beneficenza sotto quasiasi forma,

sono rese alla Corte dei conti dai funzionari delegati alle spese, per il tramite del Ministero dell'interno.

Sono parimenti rese alla Corte dei conti, dai rispettivi consegnatari, le contabilità relative alle gestioni tenutesi, per la distribuzione di materiale ai profughi, presso le Prefetture del Regno, presso i Patronati e Comitati di assistenza e quelle relative alle gestioni svoltesi presso i magazzini centrali istituiti, per la distribuzione dei materiali ai profughi, alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno, dell'Alto Commissariato dei profughi e, successivamente, del Ministero per le terre liberate e presso i magazzini avanzati per l'assistenza alle popolazioni del Veneto, già dipendenti dall'Ispettorato generale di Castelfranco Veneto.

Le contabilità relative alla concessione di anticipi e per il pagamento delle indennità liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra, giusta il testo unico 27 marzo 1919, numero 426, e successive modificazioni, sono rese per il tramite del Ministero delle finanze ed infine quelle afferenti le ricostruzioni dei beni immobili danneggiati da fatti bellici, per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, sempre quando la presentazione non sia stata già fatta dall'Amministrazione centrale per le terre liberate.

Art. 3.

I Ministeri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici possono chiedere all'ufficio di cui all'art. 1, di eseguire sulle contabilità rese le speciali indagini che occorressero per l'esercizio dell'azione amministrativa spettante ai Ministeri stessi, oppure domandare in comunicazione contabilità e documenti in esse compresi.

Art. 4.

Spetta alle ragionerie centrali dei competenti Ministeri l'accertare che i funzionari si diano debito nei rendiconti a danaro ed in titoli di tutte le anticipazioni ricevute, di tutte le aperture di credito loro concesse.

L'accertamento del carico nei rendiconti a materia spetta alle ragionerie degli uffici locali incaricati delle singole gestioni.

Art. 5.

Le contabilità a danaro ed a materia, di cui ai precedenti articoli, devono essere corredate dai documenti che valgano a provare, data la speciale natura delle diverse gestioni e le particolari condizioni nelle quali esse si sono svolte, la

regolarità delle singole spese e delle operazioni di carico e scarico eseguite.

Per quelle relative al risarcimento dei danni di guerra in contanti ed in obbligazioni delle Venezie, agli ordinativi di pagamento vanno allegate le copie autentiche dei concordati omologati e delle sentenze passate in giudicato, gli estratti dei conti individuali dei danneggiati, i nulla osta degli Enti anticipatori e gli altri atti in base ai quali venne provveduto alla liquidazione delle indennità.

Art. 6.

Le partite di debito e di credito che, in seguito alla revisione delle contabilità, risultassero non comprese nelle contabilità stesse, vengono fatte iscrivere nel primo rendiconto da compilare, ovvero, se trattasi di gestioni ormai chiuse, sono iscritte d'ufficio nell'ultimo rendiconto presentato.

Nello stesso modo si provvederà alla rettifica delle erronee od indebite registrazioni.

Le conseguenti variazioni sono comunicate alla ragioneria delle competenti Amministrazioni centrali.

Art. 7.

Per emendare errori, per far eseguire versamenti e per chiedere eventuali chiarimenti, la Corte dei conti ha facoltà di rivolgersi direttamente agli ufficiali delegati ed ai consegnatari che hanno presentato le contabilità.

Qualora però le osservazioni assumessero carattere di massima e riguardassero disposizioni impartite dalle autorità centrali, dovranno essere trasmesse ai competenti Ministeri.

Art. 8.

Ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo XIII del regolamento 23 maggio 1924, numero 827, quando, per rifiuto dei responsabili, i rendiconti non possono venire regolarizzati secondo le richieste della Corte, vengono emesse, limitatamente alle partite giustificate, deliberazioni di scarico parziale; per le altre non regolarizzate sono rimessi gli atti al procuratore generale presso la Corte dei conti, pei procedimenti di competenza.

Art. 9.

Sull'ultimo rendiconto delle singole gestioni, che deve riassumere anche le risultanze dei precedenti, la Corte pronuncia il discarico oppure liquida il debito del funzionario delegato o del consegnatario e ciò senza pregiudizio del procedimento e del giudizio di responsabilità nei casi previsti e nelle forme stabilite dalle norme vigenti.

Delle decisioni della Corte è data notizia alle ragionerie delle competenti Amministrazioni centrali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 218. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2326.

REGIO DECRETO 19 novembre 1925, n. 2067.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, per retribuzioni e rimborsi dovuti dall'Amministrazione delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove norme sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 221: « Restituzioni e rimborsi » (Imposte dirette) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato di L. 50,000,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 220. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2327.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1925, n. 2070.

Sospensione degli scrutini anticipati dei giudici e sostituti procuratori del Re, di cui all'art. 116 del testo unico sull'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 114 e seguenti del testo unico sull'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino a nuova disposizione sono sospesi gli scrutini anticipati dei giudici e sostituti procuratori del Re di cui all'art. 116 del testo unico sull'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, e si farà

solamente luogo alla richiesta di scrutini a turno di anzianità prevista dall'art. 114 del testo unico suddetto.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° *dicembre* 1925.
Atti del Governo, registro 243, *foglio* 13. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2328.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 ottobre 1925, n. **2066**.

25ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 31 ottobre 1925, sul decreto che autorizza una 25ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Per provvedere al pagamento di compensi dovuti ai componenti il Tribunale delle acque pubbliche occorre uno stanziamento di L. 30,000 nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

A tale nuova inscrizione di spesa si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, col decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5,980,908, rimane disponibile la somma di L. 9,019,092;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 25ª prelevazione nella somma di L. 30,000, da assegnare al bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario medesimo, con inscrizione al nuovo capitolo n. 23-*bis*: « Compensi ai componenti il Tribunale delle acque pubbliche ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 219 — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2329.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1925, n. **2071**.

Disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora a seguito di terremoti, inondazioni o di altre pubbliche calamità o di tumulti popolari siano andati distrutti o dispersi atti giudiziali o documenti probatori in possesso di privati, il presidente del Tribunale, su ricorso dell'interessato, il quale provi che la distruzione degli atti o documenti sia avvenuta nelle circostanze indicate, può ordinare che le copie occorrenti per sostituire gli atti e i documenti distrutti, se l'originale o altre copie di essi si trovino depositati in pubblici archivi, siano dai depositari rilasciate in carta libera con esenzione da qualsiasi tassa o diritto, facendosi espressa menzione del motivo pel quale vengono rilasciati in esenzione da tasse.

Egualmente in carta libera e con esenzione da ogni tassa sono stesi il ricorso e il decreto del presidente del Tribunale.

Art. 2.

Il presidente del Tribunale, prima di emettere il provvedimento indicato nell'articolo precedente, può, esaminate le prove addotte, disporre indagini di ufficio o a mezzo del pubblico ministero.

I cancellieri, i notai, i conservatori delle ipoteche e ricevitori del registro ed ogni altro pubblico depositario devono rilasciare copia certificata conforme dell'atto o documento in esecuzione di quanto sia disposto nel decreto del presidente del Tribunale, previo il solo rimborso delle spese di scritturazione.

I conservatori degli uffici ipotecari sono egualmente tenuti a rilasciare note di trascrizioni o di iscrizioni ipotecarie in sostituzione di quelle anteriormente rilasciate e andate distrutte. Le copie estratte dai precetti immobiliari trascritti possono pure tener luogo dell'atto originale di precetto ai fini della prosecuzione del giudizio esecutivo, salvo al debitore di dimostrare con la presentazione dell'atto a lui notificato le eventuali difformità.

Sulle copie così rilasciate deve essere fatta menzione del decreto, il quale rimane annesso all'atto o al documento depositato.

Le copie suddette sostituiscono, a tutti gli effetti di legge, l'originale o la copia dell'atto o del documento, salvo le disposizioni degli articoli 1333 e seguenti del Codice civile circa la loro efficacia probatoria e salvo quanto è disposto nell'art. 13 del presente decreto.

Art. 3.

Il presidente del Tribunale del luogo, in cui la distruzione è avvenuta, ha competenza esclusiva per dare il provvedimento indicato negli articoli precedenti anche se trattisi di copie da rilasciare da cancellerie di uffici giudiziari diversi o da depositari non compresi nella giurisdizione del Tribunale.

Il presidente medesimo può pure dare l'autorizzazione al rilascio di una nuova copia in forma esecutiva in sostituzione di quella andata distrutta nelle circostanze indicate nell'art. 1, senza il contraddittorio richiesto nell'ultimo comma dell'art. 557 del Codice di procedura civile, anche per gli atti giudiziari emanati da altri uffici giudiziari o per gli atti contrattuali ricevuti in giurisdizione diversa da quella del detto Tribunale.

Art. 4.

Per le cambiali distrutte si osservano le disposizioni degli articoli 330 e seguenti del Codice di commercio.

Il presidente del Tribunale indicato nel menzionato articolo 330 del Codice di commercio, qualora riconosca che la distruzione sia avvenuta nelle circostanze indicate nell'articolo 1, può ridurre della metà i termini stabiliti nell'articolo medesimo.

Qualora si tratti di cambiali già protestate, la copia autentica del protesto rilasciata dal notaio o dall'ufficiale giudiziario in conformità degli articoli precedenti ha la stessa efficacia del titolo distrutto anche agli effetti indicati nell'art. 323 del Codice di commercio; ma il presidente del Tribunale, nel disporre il rilascio della copia, può, secondo le circostanze, stabilire speciali garenzie circa il pagamento al possessore della copia suddetta e disporre che essa non dispensi dal procedimento indicato negli articoli 330 e seguenti del Codice di commercio, da farsi davanti l'autorità giudiziaria competente.

Le disposizioni date nel decreto del presidente del Tribunale su questo oggetto devono essere integralmente trascritte sulla copia del protesto rilasciata dal notaio o dall'ufficiale giudiziario, sotto la loro personale responsabilità.

Art. 5.

Sulle domande per ottenere il duplicato di un titolo al portatore o di un titolo equivalente ai sensi del primo capoverso dell'art. 56 del Codice di commercio, quando la distruzione si affermi avvenuta nelle circostanze indicate nell'art. 1 del presente decreto, l'autorità giudiziaria, dovunque le domande siano proposte, può sempre disporre, esaminate le prove addotte dal richiedente, indagini d'ufficio o per mezzo del pubblico ministero.

Qualora non siano pienamente raggiunte le prove della proprietà o della distruzione del titolo, l'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza tenga provvisoriamente le veci del titolo, all'effetto che l'attore possa esigere i dividendi e gli interessi dopo cinque anni dalle rispettive scadenze e dopo il passaggio in giudicato di essa in confronto dell'emittente, se nell'intervallo non sarà stato presentato il titolo o proposta alcuna opposizione. La sentenza medesima darà all'attore il diritto di avere il duplicato o il nuovo titolo equivalente e il saldo degli interessi e dividendi arretrati quando sia trascorso nelle suindicate condizioni un intero decennio dal giorno della domanda giudiziale. Durante questo termine le opposizioni o istanze per la revocazione o modificazione della sentenza saranno proposte alla stessa autorità giudiziaria che l'ha pronunciata.

Compiuto il decennio, l'annullamento del titolo estingue ogni diritto del possessore in confronto dell'emittente, ma non pregiudica le eventuali sue ragioni verso chi ottenne il duplicato o il nuovo titolo. Questa regola vale anche per i pagamenti di interessi o dividendi eseguiti in base alla sentenza durante il decennio.

Rimangono ferme per il caso di distruzione di titoli nominativi le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1364, e nulla è innovato alle norme vigenti per i titoli indicati nell'ultimo comma dell'art. 56 del Codice di commercio.

Art. 6.

Le esenzioni da tasse e le speciali facilitazioni stabilite negli articoli precedenti non sono applicabili quando la richiesta di copie degli atti o documenti distrutti o le domande giudiziali per i provvedimenti indicati negli articoli 4 e 5 siano presentate dopo un anno dal giorno in cui la distruzione avvenne. Questo termine è prorogato fino a sei mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto, quando sia venuto a scadere anteriormente.

Art. 7.

Nel caso di distruzione di atti e documenti in pubblici archivi avvenuta nelle circostanze indicate nell'art. 1 o a seguito di incendi, le copie necessarie per la ricostituzione degli archivi, quando questa sia ordinata con decreto del Ministro Guardasigilli, di concerto con gli altri Ministri interessati, sono fatte egualmente in carta libera, e con esenzione da ogni tassa, e si osservano, in quanto sia necessario e disposto nel menzionato decreto Ministeriale, le norme degli articoli seguenti.

Art. 8.

Nel caso di distruzione di archivi di cancelleria, ferme per le sentenze e gli atti dei procedimenti penali le disposizioni degli articoli 104 e 105 del Codice di procedura penale, le sentenze originali in materia civile, qualora manchi la copia autentica che possa servire da originale a norma degli articoli 1336 e 1337 del Codice civile, possono essere ricostituite, previa deliberazione dell'autorità giudiziaria presa su istanza di alcuno degli interessati col contraddittorio degli altri, anche in base alle minute delle sentenze medesime che fossero presso il magistrato estensore.

Le sentenze così ricostituite terranno luogo dell'originale ad ogni effetto, salvo che successivamente non si riscontri difformità con una copia autentica dell'originale andato distrutto, nel qual caso avranno applicazione le disposizioni degli articoli 1336 e 1337 del Codice civile.

Art. 9.

Alla ricostituzione dei casellari giudiziari si provvede in base ai cartellini che venissero rinvenuti e alla copia di quelli che si conservano nell'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto, provvedendosi quindi dal procuratore del Re a richiedere alle competenti autorità giudiziarie il duplicato dei cartellini che risultassero mancanti o a promuoverne la ricostituzione o rinnovazione, a norma degli articoli 104 e 105 del Codice di procedura penale, in base alle copie, agli estratti, ai certificati, alle indicazioni e alle notizie risultanti dagli atti e registri giudiziari e di altre pubbliche Amministrazioni.

Fino a che il casellario giudiziale non sia così rimesso in grado di funzionare, il Ministro per la giustizia può ordinare con suo decreto che ne assuma temporaneamente il servizio l'ufficio del casellario centrale presso il Ministero, con facoltà di rilasciare, in luogo dei certificati menzionati negli articoli 621 e 622 del Codice di procedura penale e negli ar-

ticoli 41 e 45 del regolamento 5 ottobre 1913, n. 1178, degli attestati equipollenti, secondo le notizie risultanti dai cartellini conservati nello stesso casellario centrale.

Art. 10.

Nel caso di distruzione di registri dello stato civile, quando per il numero rilevante degli atti distrutti riuscirebbe lunga e gravosa la loro ricostituzione secondo le norme ordinarie stabilite nell'art. 366 Codice civile, può essere disposto con decreto Ministeriale che alla loro ricostituzione, entro un determinato periodo di tempo, provvedano Commissioni locali, presiedute dal pretore e composte dal sindaco o di chi ne fa le veci, da un ministro del culto e dal segregretario comunale.

Alle dette Commissioni spettano limitatamente agli atti suddetti le attribuzioni dell'autorità giudiziaria per l'applicazione dell'art. 366 Codice civile.

Esse, a domanda di parte o di ufficio, procedono agli accertamenti e alle indagini necessarie, richiedono atti e notizie, raccolgono documenti, informazioni ed ogni altro elemento occorrente, hanno facoltà di sentire testimoni sotto il vincolo del giuramento, per deliberare la ricostituzione degli atti da trascrivere nei registri dello stato civile, dopo che alla deliberazione sia stata data conveniente pubblicità, e sia trascorso un certo termine entro il quale così gli interessati come il pubblico ministero possano fare opposizione al Tribunale.

Gli atti così costituiti tengono luogo di quelli distrutti, salvo all'autorità giudiziaria, su richiesta delle parti o del pubblico ministero, di ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto ricostituito in base a copia o certificato autentici, legalmente estratti dall'originale, che venissero successivamente ritrovati.

Art. 11.

Per la ricostiuzione degli atti e dei documenti di qualsiasi altro pubblico archivio, secondo le norme che di volta in volta, con riguardo alle circostanze del caso, saranno date con decreto del Ministro per la giustizia di concerto con gli altri Ministri interessati, si provvederà a raccogliere le copie estratte dagli originali o da altre copie esistenti in altri archivi pubblici, o presso pubblici uffici o anche presso privati, salve sempre le disposizioni del Codice civile circa la loro efficacia probatoria.

Art. 12.

Nella stessa forma indicata nell'articolo precedente saranno date di volta in volta le norme occorrenti per l'attuazione di quanto è disposto negli articoli 8 a 10 del presente decreto.

E' inoltre in facoltà del Ministro per la giustizia, ove le circostanze lo dimostrino necessario in connessione con la distruzione degli atti e documenti, di disporre con suo decreto la temporanea sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini perentori legali, convenzionali o processuali in determinate zone, quando queste siano state colpite da pubblica calamità che abbia causata in modo vasto la distruzione di atti e di documenti.

La sospensione non potrà mai eccedere la durata di mesi sei.

E' egualmente in facoltà del Ministro per la giustizia di dare secondo le circostanze le disposizioni occorrenti per assicurare la continuazione dei servizi giudiziari, quando per effetto di una delle circostanze indicate negli articoli 1 e 7 il funzionamento degli uffici giudiziari rimanesse paralizzato.

Art. 13.

Per quanto possa aver rapporto con la distruzione degli atti o documenti indicati negli articoli 1 e 7, le autorità giudiziarie di qualunque grado e sede potranno dare, con criteri di equità, in ogni singolo caso, gli opportuni provvedimenti per la produzione nei giudizi civili e commerciali, dei mezzi di prova scritta e di altri atti, osservate in quanto possibile, le disposizioni degli articoli 1336 e 1337 del Codice civile; ed, in generale, per la istruzione delle cause, quando per effetto della distruzione sia reso impossibile o sommamente difficile attenersi alle regole ordinarie per la produzione dei mezzi di prova; e possono altresì ordinare convenienti dilazioni per la prosecuzione dei giudizi, dichiarando, quando occorra, salvo i termini processuali in corso, o provvedendo alla reintegrazione dei termini medesimi. I provvedimenti agli scopi su indicati saranno impartiti con ordinanze non soggette a reclamo.

Le autorità giudiziarie hanno inoltre facoltà di giudicare con criteri di equità quando riconoscano che la distruzione degli atti nelle circostanze sopra accennate ha reso impossibile o sommamente ingiusta l'applicazione delle norme del diritto. Le sentenze sono soggette in ogni caso alle regole comuni del Codice di procedura civile, quanto alla forma, alla esecutorietà e alla impugnazione.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 14. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2330.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 2062.

Approvazione della convenzione tra il Ministero dell'economia nazionale e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per il trattamento di riposo del personale di servizio delle Regie scuole industriali e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 134 del regolamento generale sull'istruzione professionale, approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Tenuto conto che in applicazione degli articoli 36 e 37 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, si è provveduto al miglioramento del trattamento di riposo del personale direttivo, insegnante e di amministrazione delle scuole industriali e commerciali;

Riconosciuta la necessità di disciplinare con una convenzione il trattamento di riposo del personale di servizio delle scuole predette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria l'annessa convenzione tra il Governo e l'Amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per il trattamento di riposo del personale di servizio delle scuole industriali e commerciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 215. — GRANATA.

Convenzione fra il Ministero dell'economia nazionale e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per il trattamento di riposo a favore del personale di servizio dipendente dalle Regie scuole industriali, commerciali e Regie stazioni sperimentali.

Art. 1.

Il personale di servizio dipendente dalle Regie scuole industriali, commerciali e stazioni sperimentali sarà iscritto a cura della scuola alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali

Il contributo sarà versato in rate trimestrali posticipate in ragione del 10 per cento dello stipendio o paga tenuto conto anche degli assegni ed indennità che non abbiano carattere straordinario o di rimborso di spese e sarà per metà a carico del Ministero e per metà a carico della scuola.

La Cassa terrà in evidenza in apposito fondo così i contributi di cui al primo comma, come le pensioni e gli assegni liquidati a norma della presente convenzione. Nei casi previsti dagli articoli 4 e 12, dai contributi del 10 per cento versati per l'inscritto sarà separata la quota per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, e la eccedenza sarà accreditata a ciascun assicurato nella forma di versamenti facoltativi e nel ruolo dei contributi riservati.

Nei successivi articoli si intenderanno sotto la denominazione di « stipendi » tutti gli emolumenti sopraindicati che danno luogo a versamento del contributo e sotto la denominazione di « fondo speciale » il fondo di previdenza di cui al precedente comma.

Art. 2.

L'obbligo di versamento del contributo nella misura del 10 per cento degli stipendi si intende decorrere dal 1° luglio 1908 o dalla data di assunzione in servizio se posteriore, per i versamenti che fossero fatti con ritardo si dovrà aggiungere l'interesse di mora del 6 per cento dalla data di decorrenza del contributo alla data di effettivo versamento.

Il versamento del contributo di cui all'art. 1 per la parte a carico delle scuole deve essere fatto dalle stesse alla Cassa nazionale a periodi trimestrali posticipati indicando le variazioni verificatesi durante il trimestre così nel personale come nella misura degli stipendi.

La parte di contributo a carico del Ministero dell'economia nazionale sarà da questo versata alla Cassa nel mese di luglio di ciascun anno in cifra unica per l'intero anno solare e calcolata sulla base degli stipendi liquidati al personale durante l'anno precedente; le eventuali variazioni in aumento o diminuzione, che dovessero risultare alla fine di ciascun anno, saranno regolarizzate nel versamento dell'anno successivo.

Art. 3.

La riserva matematica per i contributi versati in dipendenza dei Regi decreti 22 marzo 1908, n. 187, e 22 giugno 1913, n. 1014, comprendente il periodo dal 1° luglio 1908 al 30 marzo 1922 e registrati tanto nell'assicurazione facoltativa quanto eventualmente nell'assicurazione obbligatoria, sarà riferita alla data del 1° aprile 1922 e considerata come versamento per riscatto di tanti anni di servizio anteriori a tale data, quanti risultano dal calcolo di cui al capoverso seguente.

Il capitale di riscatto si calcola sulla base del 10 per cento dello stipendio corrisposto al 1° aprile 1922 ragguagliato ad anno e per ogni anno da riscattare, aumentato degli interessi composti al tasso del 4.50 per cento.

Oltre al capitale risultante dal calcolo indicato nel primo comma, il Ministero e le scuole hanno facoltà di aggiungere ulteriori versamenti perchè a favore di determinato personale sia aumentato il periodo di servizio riscattato.

Art. 4.

Il personale di servizio assunto dopo il 1° aprile 1922, in età superiore a 55 anni se uomini e 50 se donne, non gode il trattamento di riposo specificato negli articoli 5 e seguenti della presente convenzione.

I versamenti fatti a favore di detto personale a norma dell'articolo 138 del regolamento 18 giugno 1922, n. 1185, e art. 119 del regolamento 13 novembre 1919, n. 3431, dopo prelevati i contributi dovuti per assicurazione obbligatoria a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n 3184, verranno considerati come versamenti facoltativi a tutti gli effetti del decreto medesimo.

Art. 5.

Il diritto a liquidare la pensione è conseguito dal personale di servizio delle scuole industriali e commerciali quando cessi dal prestare servizio e si trovi in uno dei seguenti casi:

a) sia riconosciuto invalido a qualunque servizio ed abbia almeno dieci anni di inscrizione al fondo, dei quali almeno cinque effettivi;

b) qualunque sia il periodo di inscrizione al fondo, qualora sia riconosciuto invalido per causa di servizio;

c) abbia almeno 40 anni se uomini e 35 se donne di inscrizione al fondo effettivi o riscattati;

d) abbia compiuto 65 anni di età se uomini e 60 se donne con almeno 20 anni di inscrizione al fondo effettivi o riscattati.

Il diritto a liquidare la pensione può essere conseguito anche prima che si siano verificate le condizioni sopraindicate, quando si siano raggiunte le condizioni per liquidarla a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184; in tal caso si applicano le condizioni del successivo art. 12.

Art. 6

Nei casi indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del precedente articolo la pensione è liquidata nel modo seguente:

a) il 25 per cento dell'importo totale dei contributi versati per i primi dieci anni di inscrizione al fondo o riscattati;

b) il 12.50 per cento dell'importo totale dei contributi versati per il periodo di servizio posteriore al decimo anno di inscrizione al fondo o riscattato;

c) una quota fissa di 100 lire annue ed una quota di L. 3 per ogni anno di inscrizione al fondo o riscattato e fino al massimo di L. 100.

Se la pensione è liquidata per invalidità dopo almeno 20 anni di effettiva inscrizione al fondo, per invalidità contratta per causa di servizio, la misura della pensione non potrà essere inferiore ai due quinti della media degli stipendi conseguiti nell'ultimo triennio precedente la cessazione dal servizio; tale integrazione è concessa soltanto nel caso in cui al momento della liquidazione non sia superata l'età di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne.

Art. 7.

La invalidità è definita come per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia e deve risultare da un certificato medico debitamente autenticato, per il quale la Cassa potrà stabilire apposito formulario.

La Cassa potrà chiedere che la invalidità sia accertata da medici di sua fiducia.

Nel caso di contestazione sul riconoscimento dell'invalidità si procederà a visita collegiale con le norme in uso per il collocamento a riposo degli impiegati dello Stato

Art. 8.

Quando un iscritto al fondo speciale muoia per causa di servizio o dopo almeno dieci anni di iscrizione ivi compresi gli anni di servizio eventualmente riscattati, ma con oltre sei mesi di effettiva iscrizione, oppure muoia dopo avere liquidata la pensione, purchè in tal caso il matrimonio sia stato contratto prima della liquidazione della pensione, ha diritto ad una pensione la vedova quando non sia stata pronunziata e non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa e quando inoltre nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto l'età di di 50 anni, esso sia di 2 anni anteriore al giorno della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole ancor che postuma di matrimonio più recente o la morte sia dovuta a causa di servizio.

Quando ogni iscritto o pensionato alla sua morte non lasci vedova o questa sia decaduta dal diritto a pensione, o quando la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, il diritto alla pensione si riversa cumulativamente sugli orfani minorenni legittimi o legittimati, escluse le figlie maritate anche se minorenni.

In caso di morte di una donna inscritta al fondo che abbia dieci anni di inscrizione con oltre sei mesi di inscrizione effettiva hanno

diritto alla pensione i figli minorenni di essa e le figlie minorenni e nubili anche se vivente il padre. Il marito dell'iscritta concorre insieme ai figli nel diritto alla pensione purchè inabile al lavoro e qualora al suo mantenimento provvedeva la moglie defunta.

Art. 9.

La pensione al coniuge o agli orfani minorenni nei casi previsti dall'articolo precedente è stabilita nella metà della pensione che sia stata liquidata e che sarebbe spettata allo inscritto in corrispondenza ai contributi versati, calcolata in base alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 6.

Quando la quota mensile della pensione risulti inferiore a 50 lire, è elevata a tale misura per i primi 6 mesi dopo la morte dell'iscritto.

Nel caso che entrambi i genitori fossero inscritti al fondo spetta ai figli minorenni e figlie minorenni e nubili orfani di essi una pensione pari alla metà della pensione più elevata liquidata o liquidabile ai genitori al momento della morte calcolata in base alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 6, se i figli minorenni sono più di due la pensione è aumentata di una quota per ciascun figlio oltre i due, pari al 10 per cento della pensione sopra specificata e fino all'intero ammontare di essa.

Art. 10.

Se la morte dell'iscritto avviene prima che siano trascorsi 5 anni dalla iscrizione al fondo effettiva o riscattata, spetta alla vedova o ai figli minorenni un assegno di L. 50 mensili per 6 mesi. Eguale assegno spetta al marito inabile al lavoro se al suo mantenimento provvedeva l'iscritta od ai figli minorenni di un'iscritta al fondo speciale.

Nel caso di morte di un iscritto dopo trascorsi 5 anni di iscrizione al fondo effettivi o riscattati, ma prima che siano raggiunti i 10 con almeno 6 mesi di iscrizione effettiva, indipendentemente dallo assegno temporaneo sopra indicato, spetta alla vedova od ai figli minorenni una indennità per una volta tanto pari ai 4 decimi di tutti i contributi versati per l'iscritto. Eguale indennità spetta al vedovo di una iscritta inabile al lavoro se al suo mantenimento provvedeva l'iscritta o, in mancanza del vedovo, oppure se questi non ha diritto all'assegno, ai figli minorenni dell'iscritta al fondo.

Art. 11.

Il personale che cessa definitivamente dal prestare servizio presso scuole industriali o commerciali prima di avere conseguito diritto a pensione ha facoltà di continuare la sua contribuzione al fondo, facendone dichiarazione entro 3 mesi dalla cessazione del servizio, e versando un contributo annuo pari al 10 per cento degli stipendi percepiti negli ultimi 12 mesi di servizio.

In tal caso nella liquidazione della pensione avrà diritto alla quota fissa di L. 100 indicata nella lettera *c*) dell'art. 6 qualora sia stato effettivamente iscritto al fondo per almeno 10 anni od abbia continuato ad essere assicurato obbligatorio anche dopo la cessazione dal servizio. Avrà diritto alla quota di L. 3 per ogni anno di iscrizione al fondo o riscattato indicata nello stesso articolo qualora conservi le condizioni di assicurato facoltativo con diritto a concorso dello Stato.

Se il personale, che intende valersi della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, abbia od acquisti la qualità di assicurato obbligatorio, i contributi obbligatori risultanti dalle tessere a lui intestate o corrisposti dal suo datore di lavoro a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, potranno essergli computati in conto del contributo da versare al fondo

Art. 12.

Il personale che cessa definitivamente dal prestare servizio presso scuole industriali e commerciali prima di aver conseguito diritto a pensione e non intende valersi della facoltà concessa dal precedente art. 11, ha diritto che siano a lui accreditati agli effetti del comma seguente i 6 decimi di tutti i contributi per lui corrisposti.

Uguale diritto spetta a coloro che dopo aver usato della facoltà concessa dall'art. 11 sospendono in qualunque momento il versamento del contributo o ritardano detto versamento di oltre un mese dalla rispettiva scadenza

Dall'importo dei 6 decimi di tutti i contributi versati di cui al precedente comma sarà dedotto il contributo per assicurazione obbligatoria che verrà registrato con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184; la differenza sarà accreditata nell'assicurazione facoltativa con riferimento alle date di versamento.

La iscrizione dell'assicurazione facoltativa ove non sia fatta dichiarazione in contrario seguirà il ruolo dei contributi riservati.

Art. 13

Gli iscritti al fondo hanno facoltà di eseguire versamenti unici od annuali alla Cassa in eccedenza al contributo del 10 per cento sullo stipendio di cui all'art. 1. Tali versamenti verranno accreditati nell'assicurazione facoltativa, ruolo contributi riservati. e daranno luogo ad una liquidazione supplementare distinta da quella contemplata nella presente convenzione.

Art. 14.

Alla fine di ciascun esercizio sarà accreditata al fondo speciale una quota degli interessi che la Cassa ricava dall'impiego di tutti i suoi capitali nella misura media percentuale accreditata a tutti gli altri fondi assicurativi della Cassa. Saranno addebitate al fondo speciale le spese di amministrazione per un ammontare che sarà stabilito annualmente dalla Cassa e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 15.

Ogni 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 1923 la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali compilerà il bilancio tecnico del fondo speciale di cui all'art. 1 della presente convenzione e ne darà comunicazione al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 16.

Per tutto quanto non è specialmente contemplato dalla presente convenzione e in particolare per quanto si riferisce alla liquidazione e pagamento delle pensioni ed assegni, si intendono richiamate le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e relativo regolamento.

Art. 17.

Le disposizioni della presente convenzione per le quali non sia diversamente disposto, hanno effetto dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto si approva:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il presidente
della Cassa naz. per le ass. sociali:
GIOVANNI INDRI.

Numero di pubblicazione 2331.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2063.

Autorizzazione alla Società anonima « Istituto nazionale di credito edilizio », con sede in Roma, ad esercitare il credito edilizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, che autorizza la costituzione di un Istituto nazionale di credito edilizio, ed il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, concernente provvedimenti a favore di istituti o società di credito edilizio;

Veduta la domanda presentata dalla Società anonima « Istituto nazionale di credito edilizio » con sede in Roma, costituita il 9 gennaio 1925 con lo scopo di esercitare il credito edilizio ai termini dei precitati Regi decreti, con atto a rogito notar dott. Agostino Balsi;

Veduti l'atto costitutivo, lo statuto e le modificazioni allo statuto stesso apportate con atti del 21 aprile e 24 settembre 1925;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima costituita in Roma il 9 gennaio 1925 con la denominazione di « Istituto nazionale di credito edilizio » è autorizzata all'esercizio del credito edilizio in tutto il Regno, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, modificato col R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, ed alle condizioni stabilite col presente decreto.

E' approvato lo statuto della predetta Società nel testo annesso al presente decreto, composto di 44 articoli, e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Le modificazioni dello statuto non sono esecutive se non dopo ottenuta l'approvazione con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 2.

La Società dovrà avere amministrazione autonoma ed indipendente da qualsiasi altro Ente e dovrà esclusivamente occuparsi di operazioni di credito edilizio.

E' incompatibile la qualità di amministratore, sindaco, direttore, od impiegato della Società con la qualità di amministratore, sindaco, direttore od impiegato di Enti che facciano operazioni di mutuo con la Società stessa.

Art. 3.

Il fondo di riserva di cui nell'art. 39 dello statuto deve essere investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in obbligazioni fondiarie non emesse dall'Istituto.

Art. 4.

Quando la Società abbia erogato in mutui ipotecari in contanti la somma di almeno L. 12,500,000 potrà, in corrispondenza dei mutui concessi, creare ed emettere, previa autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale e del Ministro per le finanze, cartelle fino ad un ammontare di dieci volte il capitale versato.

L'interesse sulle cartelle sarà pagabile in rate semestrali con scadenza al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno.

Le cartelle saranno staccate da un registro a matrice e porteranno un numero progressivo continuativo; esse saranno distinte secondo il diverso saggio di interesse. Il taglio delle cartelle sarà di L. 500, con facoltà di emettere titoli doppi, quintupli e decupli.

Le cartelle possono essere al portatore o nominative e queste anche con cedole al portatore.

Il modello delle cartelle sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale d'accordo col Ministero delle finanze.

Le cartelle dovranno portare l'indicazione del saggio dell'interesse e della data della deliberazione di emissione, nonchè le firme a mano del presidente o di un consigliere all'uopo delegato e del direttore, ed il bollo a secco della Società. Esse sono controfirmate da un delegato del Ministero dell'economia nazionale. Dell'eseguita creazione di cartelle è redatto processo verbale sottoscritto dalle persone le cui firme figurano nelle cartelle.

Art. 5.

La massa delle cartelle emesse è garantita, oltrechè dal capitale e dal fondo di riserva, dalla massa delle ipoteche prese ed i crediti derivati dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle cartelle senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione se non contro la Società.

Art. 6.

Si provvede al rimborso alla pari delle cartelle in circolazione mediante estrazione semestrale a sorte di tante cartelle quante corrispondono alle rate della rispettiva ammortizzazione dovute dai mutuatari nel semestre precedente, nonchè all'importo di quanto altro risulta versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

Rispetto ai possessori di cartelle le rate di ammortizzazione non esatte si hanno dalla Società come esatte, esclusa qualunque eccezione.

Art. 7.

La Società, dopo conseguita l'autorizzazione ad emettere cartelle, potrà essere autorizzata con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze a ricevere somme a deposito fruttifero in forma di buoni a scadenza fissa, con le norme ed alle condizioni che saranno proposte dal Consiglio di amministrazione della Società e sottoposte alla approvazione dei Ministri per l'economia nazionale e per le finanze.

Art. 8.

Qualora, dopo la concessione del mutuo, i lavori di costruzione siano ritardati o sospesi per oltre trenta giorni, la Società potrà procedere alla messa in mora del mutuatario con diffida a mezzo di cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno. Rimasto senza effetto il periodo di mora fissato nell'atto stesso, la Società potrà, previo accertamento con apposito verbale redatto alla presenza del mutuatario, o, in sua assenza, di due testimoni nominati dal competente Tribunale, dello stato di consistenza dei lavori, mezzi d'opera ed approvvigionamenti, vendere all'asta pubblica il fabbricato incompiuto ovvero curarne essa stessa il compimento, come se il contratto di mutuo avesse avuto il corso normale, provvedendo poi ugualmente nel più breve termine alla vendita dell'immobile all'asta pubblica. Se questa vendita non potrà essere subito effettuata, la Società potrà emettere cartelle fino ad un ammontare corrispondente alla somma anticipata per la costruzione, garantendole con prima ipoteca sull'immobile stesso.

In quanto il prezzo conseguito superi il credito complessivo della Società, l'eccedenza rimarrà devoluta alla Società medesima a titolo di penale nel limite massimo di un decimo dell'ammontare della somma già anticipata; l'ulteriore eccedenza sarà accreditata a favore del mutuatario fino alla concorrenza della somma da lui effettivamente investita nella costruzione e l'eventuale residuo rimarrà acquisito alla Società.

Nel caso di incapienza, sia per il credito complessivo della Società comprese le spese procedurali, sia per l'ammontare della penale, il mutuatario rimarrà obbligato personalmente per tutta la somma occorrente a raggiungere il complessivo credito dell'Istituto, ivi compresa la penale come sopra specificata.

Art. 9.

La Società deve rimettere al Ministero dell'economia nazionale copia degli ordini del giorno delle adunanze del proprio Consiglio di amministrazione e della assemblea almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione e deve altresì rimettere al Ministero predetto copia dei verbali delle deliberazioni, non oltre otto giorni successivi a quello delle singole adunanze.

Il Ministero ha facoltà di fare intervenire un proprio delegato alle adunanze del Consiglio di amministrazione e alle assemblee e disporre che sia sospesa ed anchè che non sia data esecuzione alle deliberazioni che si reputano contrarie alle leggi, o ai regolamenti o allo statuto della Società. Tale facoltà deve essere esercitata entro otto giorni da quello in cui è pervenuto al Ministero il relativo verbale.

Art. 10.

Entro quindici giorni dall'approvazione dei bilanci, la Società deve rimetterne copia al Ministero dell'economia nazionale, insieme alla relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci; al bilancio dovranno essere allegati prospetti statistici concernenti il movimento dei mutui ed il movimento delle cartelle.

La Società dovrà anche rimettere al Ministero, entro i primi quindici giorni di ciascun semestre, la situazione alla fine del semestre precedente e, in qualsiasi tempo, tutte le notizie statistiche che il Ministero stesso fosse per richiedere.

Copia dei bilanci e delle situazioni semestrali deve essere rimessa dalla Società anche al Ministero delle finanze.

Art. 11.

E' in facoltà del Ministero dell'economia nazionale di eseguire, in ogni tempo, ispezioni presso la Società. Essa ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'incaricato dell'ispezione tutti i propri libri, registri e documenti e di fornire tutti gli schiarimenti che le siano richiesti.

I risultati di ogni ispezione debbono essere accertati per mezzo di processo verbale; qualora sorgano contestazioni fra l'incaricato della ispezione e i rappresentanti della Società, deve farsene particolare mensione nel verbale. Esso porterà la firma di tutti gli intervenuti, ciascuno dei quali potrà farvi inserire le dichiarazioni che reputi opportune.

Il processo verbale dell'ispezione è comunicato dall'ispettore al Ministero dell'economia nazionale con una relazione nella quale l'ispettore medesimo esporrà le sue osservazioni ed i suoi giudizi intorno all'andamento della Società, alle cause degli inconvenienti accertati ed ai provvedimenti necessari per rimuoverli.

Una copia del processo verbale dell'ispezione è rilasciata all'Amministrazione della Società e comunicata al Consiglio di amministrazione, al quale saranno anche comunicate le eventuali osservazioni del Ministero dell'economia nazionale sui risultati dell'ispezione.

Art. 12.

In caso di inadempienza delle disposizioni di legge, di regolamento, dello statuto sociale e del presente decreto e in caso di irregolare funzionamento della Società, il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio di amministrazione e di nominare un Commissario Regio.

Art. 13.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, sarà fissato il contributo annuo della Società per le spese di vigilanza con effetto dallo esercizio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — Per il Ministro delle finanze: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 216. — GRANATA.

Statuto dell'« Istituto nazionale di credito edilizio ».

TITOLO I.

Costituzione, scopo, durata.

Art. 1.

E' costituita una società anonima col titolo di « Istituto nazionale di credito edilizio ».

Il suo funzionamento è regolato dai Regi decreti 2 maggio 1920, n. 698, e 4 maggio 1924, n. 993, dalle disposizioni che governano il credito fondiario in quanto siano con essi compatibili, e dal presente statuto.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Roma e potrà stabilire succursali in altre città del Regno.

Ha la durata di 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Art. 3.

L'Istituto ha lo scopo esclusivo di concedere mutui per la costruzione di nuove case per abitazione, eccettuate quelle di lusso, e per la trasformazione, sopraelevazione od ampliamento di case già adibite ad uso di abitazione e per le quali l'Istituto riconosca la convenienza delle opere da compiersi per ragioni d'igiene o di migliore adattamento.

L'Istituto darà la preferenza alle imprese costruttrici o a gruppi di famiglie che, con metodi cooperativi o in altra opportuna forma, abbiano per scopo di rendere proprietari di un appartamento o di ogni singola costruzione i propri componenti, o di concedere alloggi ad equo fitto.

I mutui potranno essere concessi anche ai Comuni o ad altri Enti, che si propongano di costruire abitazioni senza scopo di speculazione.

Art. 4.

L'Istituto s'interdice di compiere operazioni proprie di credito fondiario.

TITOLO II.

Capitale.

Art. 5.

Il capitale sociale è di L. 25,000,000 ripartito in n. 250,000 azioni da L. 100 ciascuna e potrà essere aumentato fino a L. 100,000,000 con deliberazioni dell'assemblea degli azionisti.

Art. 6.

Il capitale versato dovrà essere impiegato per almeno la metà del suo ammontare in mutui in numerario, a termini dell'art. 3 del presente statuto.

La eccedenza potrà venire impiegata, a giudizio del Consiglio di amministrazione, anche in investimenti mobiliari, costituiti da titoli emessi o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie d'istituti autorizzati e proprie cartelle edilizie.

Art. 7.

Il capitale dell'Istituto e relative riserve, insieme con la garanzia ipotecaria dei mutui, è vincolato a favore dei portatori delle cartelle edilizie da emettersi come in appresso, con privilegio a garanzia del pagamento degli interessi e dell'ammortamento della massa delle cartelle stesse.

TITOLO III.

Cartelle edilizie.

Art. 8.

Allorquando la metà almeno del capitale sociale sarà stata impiegata in mutui per contanti, l'Istituto potrà iniziare, previa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, la emissione di cartelle edilizie in corrispettivo dei nuovi mutui, a termini, nei modi e con le garanzie contemplate dal R. decreto 2 maggio 1920, n. 698, dal R. decreto 4 maggio 1924, n. 993, e dal testo unico delle leggi sul credito fondiario e relativo regolamento, in quanto vi si riferiscano i detti Regi decreti

Art. 9.

L'emissione delle cartelle è fatta esclusivamente in corrispondenza dei mutui concessi.

Le cartelle da L. 500 ciascuna potranno essere raggruppate in titoli quintupli e decupli.

Art. 10.

Il tasso dell'interesse delle cartelle edilizie verrà determinato dal Consiglio d'amministrazione e non potrà superare il 6 per cento nè essere inferiore al 3.50 per cento.

Art. 11.

Le cartelle edilizie in circolazione saranno rimborsate ed annullate mediante estrazioni semestrali a sorte, separatamente pei diversi tipi d'interesse, in ragione di quante corrispondano alle rate di ammortamento maturate nel semestre antecedente ed all'importo di quant'altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale

Art. 12.

La massa delle cartelle edilizie emesse è garantita dall'intero capitale dell'Istituto e relative riserve, oltrechè dalla massa delle ipoteche prese a garanzia dei mutui.

TITOLO IV.

Mutui.

Art. 13.

I mutui sono concessi a privati o Enti che si propongano la costruzione, trasformazione, sopraelevazione od ampliamento di case d'abitazione.

Art. 14.

L'importo del mutuo non può superare i due terzi della spesa complessiva per le nuove costruzioni e può raggiungere l'intero ammontare della spesa nei casi di trasformazione, sopraelevazione od ampliamento quando il valore dell'immobile preesistente rappresenti almeno un terzo del valore dell'immobile ad opere compiute.

Art. 15.

I mutui verranno fatti esclusivamente in numerario fino a che vi saranno impiegate almeno L. 12,500,000 del capitale dell'Istituto, e successivamente con cartelle edilizie a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Dovranno sempre essere garantiti da ipoteca di primo grado ed ammortizzati a rate semestrali entro un periodo non eccedente i 25 anni.

Art. 16.

Il tasso d'interesse sarà fissato dal Consiglio di amministrazione e non potrà mai essere superiore al 6 per cento.

Per i mutui eseguiti con cartelle il tasso d'interesse dovrà essere uguale a quello delle cartelle emesse in corrispondenza dei mutui stessi.

Art. 17.

Le semestralità di ammortamento saranno fissate in conformità delle disposizioni proprie del credito fondiario.

La misura della provvigione dovuta all'Istituto sarà fissata dal Consiglio d'amministrazione e non potrà essere superiore a L. 1 per cento del capitale mutuato.

Art. 18.

Per la riscossione della semestralità l'Istituto ha facoltà di valersi della procedura propria della esazione delle imposte per tutto il periodo per il quale è ammessa la esenzione dal tributo fondiario.

Art. 19.

Il mutuatario avrà facoltà di rimborsare anticipatamente, in qualsiasi tempo, il saldo del capitale residuale dovuto, che nei casi di mutui fatti con cartelle potrà compiere anche con cartelle di uguale saggio di interesse valutate alla pari.

In ogni caso dovrà corrispondere in contanti all'Istituto, oltre a quanto spetterà all'Erario a termini delle leggi sul credito fondiario, l'importo di due annate della stabilita provvigione.

Art. 20.

Per la concessione dei mutui i richiedenti devono comprovare di disporre del terzo della totale spesa prevista per la costruzione, compreso il costo dell'area.

La costruzione deve essere iniziata con mezzi propri dal richiedente, in quella località, ubicazione e secondo il piano e le previsioni di spesa totale, che siano state preventivamente concordate coll'Istituto. Non potranno ammettersi, nel corso della costruzione, variazioni od aggiunte che eccedano il 10 per cento della totale spesa prevista

Art. 21.

Accertato l'investimento del primo terzo del capitale necessario, da parte del mutuatario, l'Istituto aprirà a favore di questi un conto corrente addebitandolo delle somme sovvenute, aggiunti gli interessi composti, oltre all'1 per cento sull'ammontare delle somme anticipate, a titolo di provvigione, una volta tanto, e l'eventuale perdita sulle cartelle da riscattarsi dall'Istituto a valore di mercato nei casi di mutui fatti con cartelle

Il conto corrente sarà garantito da ipoteca di 1° grado sulla costruzione iniziata, comprese le aree annesse, estensibile di diritto ai successivi investimenti sino alla totalità degli immobili da costruirsi, e valida in ogni caso anche di fallimento, ai sensi dell'art. 28 del testo unico sulle case popolari ed economiche approvato con R. decreto 30 novembre 1919, n 2318.

Art. 22.

Ad opera compiuta il conto corrente di cui al precedente articolo sarà convertito in mutuo ammortizzabile in un periodo non eccedente i 25 anni.

Prima della chiusura del conto corrente e della conversione di esso in mutuo ammortizzabile, dovrà essere versato in contanti dal mutuatario il supplemento del terzo dipendente dalle eventuali variazioni od aggiunte oltre la previsione originaria, insieme all'importo della provvigione dell'1 per cento di cui all'articolo precedente, una volta tanto, sulle sovvenzioni ricevute.

Art. 23.

La stessa procedura di cui ai precedenti articoli 21 e 22 sarà seguita per i mutui da concedersi per la trasformazione, sopraelevazione o ampliamento di case di abitazione, dopo che l'Istituto ne abbia riconosciuto la convenienza e constatato che il valore dell'immobile da trasformarsi, sopraelevarsi o ampliarsi rappresenti almeno un terzo del costo preventivo dei lavori da compiere o purchè ne sia versata la differenza dal mutuatario ai termini dell'art. 22.

TITOLO V.

Amministrazione.

Art. 24.

L'amministrazione dell'Istituto è affidata secondo i rispettivi poteri:

a) alla assemblea degli azionisti;
b) al Consiglio di amministrazione;
c) alla direzione.

TITOLO VI.

Assemblee.

Art. 25.

Le assemblee generali degli azionisti sono ordinarie e straordinarie.

Art. 26.

Per la validità delle assemblee, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno tanti azionisti che rappresentino il quinto del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia la parte del capitale rappresentato, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 29.

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno non più tardi del mese di marzo; discute ed approva i bilanci sociali; procede alla nomina o alla rinnovazione dei consiglieri e dei sindaci; determina la retribuzione da assegnarsi al Consiglio e al collegio dei sindaci effettivi e delibera sopra quanto altro sarà indicato nell'ordine del giorno proposto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 27.

Le assemblee straordinarie sono convocate qualunque volta se ne manifesti il bisogno a giudizio del Consiglio d'amministrazione, o per domanda sottoscritta da tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale.

Art. 28.

L'avviso di convocazione dell'assemblea col relativo ordine del giorno sarà, a cura del Consiglio, almeno 15 giorni prima dell'adunanza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed affisso nella sede della società.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve essere eseguito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede della società o presso quegli istituti che saranno indicati nell'avviso di convocazione, contro ritiro del certificato di ammissione all'adunanza.

Il deposito delle azioni è constatato con uno o più verbali redatti da un sindaco o da Regio notaio o mediante gli elenchi trasmessi dagli istituti o società incaricati di ricevere i depositi stessi.

Art. 29.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'amministrazione.

Il socio ha un voto per ogni azione.

Le deliberazioni dell'assemblea riflettenti le materie indicate nell'art. 158 del Codice di commercio, ad eccezione dell'aumento del capitale, per cui sarà valida la maggioranza di cui all'art. 26, non saranno valide se a costituire la maggioranza, non avrà concorso il voto di tanti soci che rappresentino la terza parte del capitale sociale, fermo restando il disposto degli articoli 172 e 210 del Codice di commercio.

TITOLO VII.

Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per la gestione dell'Istituto a norma dello statuto ed ha tutti i poteri, esclusi soltanto quelli come sopra deferiti alle assemblee degli azionisti.

Il Consiglio può nominare Comitati nel suo seno con speciali attribuzioni e delegare i suoi poteri anche in via generale per uno o più atti e contratti, secondo che lo ritenga opportuno, ad uno o più dei suoi componenti fissandone le retribuzioni e i compensi.

Può inoltre nominare procuratori, determinandone le facoltà e le attribuzioni.

Art. 31.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di 12 membri.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono tenuti a prestare la cauzione nelle forme stabilite dall'art. 123 del Codice di commercio, la quale non sarà mai, anche nel caso di ulteriore aumento del capitale sociale, superiore alle L. 50,000.

Per la rinnovazione o surrogazione parziale o totale dei consiglieri si osserveranno le disposizioni degli articoli 124 e 125 del Codice di commercio.

Art. 32.

Il Consiglio d'amministrazione elegge ogni biennio nel suo seno un presidente, un vice-presidente e un segretario. Quest'ultimo potrà essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio.

Il presidente rappresenta la società ed ha la firma sociale.

In mancanza del presidente fungerà il vice-presidente, ed in mancanza di questi il consigliere più anziano di funzione non interrotta; ed a parità di tale anzianità, il più anziano di età.

Chi presiede, a parità di voti, ha voto preponderante.

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervenissero per tre sedute consecutive alle adunanze del Consiglio, saranno considerati dimissionari.

Art. 33.

Il Consiglio è convocato dal presidente, ed in sua assenza dal vice-presidente; si riunisce nella sede dell'Istituto e soltanto eccezionalmente anche altrove.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno due terzi dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le convocazioni sono fatte per lettera almeno una settimana prima del giorno dell'adunanza e, nei casi di urgenza, potranno essere fatte anche con telegramma almeno tre giorni prima di quello dell'adunanza.

Art. 34.

L'emolumento fissato annualmente dalla assemblea ordinaria degli azionisti va diviso per metà in parti uguali fra i membri del Consiglio d'amministrazione, e per metà sarà ripartito fra i membri del Consiglio stesso in medaglie di presenza per ogni seduta del Consiglio o assistenza alle sedute dei Comitati o per altri interventi.

Al presidente e vice-presidente spetta una doppia medaglia di presenza anche per la loro assistenza ad atti, stipulazioni, ecc.

Ai consiglieri non residenti in Roma verranno inoltre rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 35.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente ed in sua assenza al vice-presidente.

Il Consiglio può delegare la firma, per determinati atti, al direttore generale od ai direttori di succursali.

TITOLO VIII.

Direttore generale, vice direttore generale, direttori di succursali.

Art. 36.

Il direttore generale e il vice direttore sono nominati dal Consiglio, il quale ne fissa i poteri e gli emolumenti.

Il Consiglio nominerà ugualmente i direttori di succursali, qualora ne ravvisi la necessità.

TITOLO IX.

Sindaci.

Art. 37.

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti annualmente dall'assemblea generale ordinaria dei soci, fissandone anche l'emolumento.

Le attribuzioni dei sindaci sono quelle stabilite dal Codice di commercio.

TITOLO X.

Bilancio - Utili.

Art 38.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale, compilato nelle forme prescritte dal Codice di commercio, è, negli stessi modi e termini, sottoposto dal Consiglio all'assemblea ordinaria degli azionisti.

Il primo bilancio si chiude col 31 dicembre 1925.

Art. 39

Gli utili netti, dedotto quanto l'assemblea crederà di assegnare al Consiglio di amministrazione ed ai sindaci, saranno ripartiti come segue:

a) il 10 per cento alla riserva, fino a quando questa non abbia raggiunto un quinto del capitale versato;

b) un dividendo agli azionisti fino al 6 per cento del capitale versato;

c) il residuo, previa assegnazione di un ulteriore 10 per cento alla riserva, sempre fino a quando questa non abbia raggiunto un quinto del capitale versato, rimarrà a libera disposizione dell'assemblea degli azionisti.

I dividendi non riscossi dagli azionisti, entro 5 anni dalla loro esigibilità, saranno prescritti.

TITOLO XI.

Liquidazione.

Art. 40.

Lo scioglimento dell'Istituto non potrà aver luogo prima dello scadere della sua durata se non per deliberazione dell'assemblea straordinaria e sempre che non siano ancora state emesse cartelle edilizie.

Art 41.

Qualora al 30° anno di esercizio non sia stata prorogata la concessione della emissione delle cartelle e l'assemblea straordinaria non abbia prorogato la durata dell'Istituto, questo si intenderà entrato nel periodo di liquidazione.

In tal caso non potranno essere intraprese nuove operazioni di mutuo ancorchè fatte in numerario, e col capitale disponibile si darà inizio al rimborso del capitale in ragione non superiore al ventesimo del capitale versato ed in misura che consenta la permanenza di un capitale non inferiore proporzionalmente a quello esistente al 30° anno rispetto alle cartelle emesse e non ancora rimborsate.

Art. 42.

Nel caso in cui le azioni non fossero tutte versate per intero, i rimborsi verranno fatti con precedenza alle azioni interamente versate fino al pareggio coi versamenti delle azioni con versamenti inferiori e successivamente in ragione uguale per ciascuna azione.

Art 43.

Nel caso previsto dal precedente art. 42 gli organi amministrativi continueranno a funzionare nelle forme regolate dal presente statuto fino al totale rimborso delle cartelle emesse.

Soltanto dopo tale rimborso l'assemblea generale straordinaria delibererà lo scioglimento definitivo, la liquidazione e la nomina dei liquidatori.

TITOLO XII.

Disposizioni generali.

Art. 44.

Per tutto quanto non è disposto col presente statuto e non sia regolato dalle disposizioni del credito fondiario, alle quali l'Istituto dovrà attenersi ai sensi dell'art. 1, si osserveranno le norme del Codice di commercio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2332.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. 2068.

Conferimento delle funzioni del grado superiore agli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti-legge 14 gennaio 1923, n. 31; 8 marzo 1923, n. 832, e 15 marzo 1923, n. 967, convertiti in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra e della marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente presso i Comandi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale possono essere conferite le funzioni del grado immediatamente superiore, nei limiti dei posti disponibili giusta le tabelle organiche approvate con l'allegato *B* al R. decreto 8 marzo 1923, n. 832.

Il conferimento o la revoca delle funzioni del grado superiore deve essere fatta con determinazioni del comandante generale, da inserirsi nel foglio d'ordine della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 2.

Agli ufficiali ai quali, giusta l'articolo precedente, sono conferite le funzioni del grado superiore, è corrisposta una indennità mensile di funzioni nella misura di:

L. 240 ai capi manipolo incaricati delle funzioni di centurione;

L. 280 ai centurioni incaricati delle funzioni di seniore;

L. 350 ai seniori incaricati delle funzioni di console;

L. 320 ai consoli incaricati delle funzioni di console generale;

L. 320 ai consoli generali incaricati delle funzioni di luogotenente generale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed avrà effetto dal 1° settembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 1. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2333.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1925, n. 2069.

Facoltà di disdetta dei contratti collettivi di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nonostante qualunque patto in contrario, possono essere disdette, con effetto immediato, le clausole dei contratti di lavoro relative alla rappresentanza operaia stipulate anteriormente al 1° ottobre 1925.

Il decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, e il R. decreto-legge 31 luglio 1921, n. 1098, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, sono abrogati.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 12. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2334.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 2052.

Erezione in Ente morale dell'Opera di S. Vincenzo de' Paoli per l'assistenza all'infanzia, in Roma.

N. 2052. R. decreto 23 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l' « Opera di S. Vincenzo de' Paoli per l'assistenza all'infanzia » in Roma, viene eretta in Ente morale, con riserva di approvarne il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1925.

Numero di pubblicazione 2335.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 2019.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Tulliano, in Arpino.

N. 2019. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Tulliano, in Arpino, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1925.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 250

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 novembre 1925

	Media		Media
Parigi	96 33	Belgio	112 70
Londra	120 056	Olanda	10 —
Svizzera	477 40	Pesos oro (argentino)	23 40
Spagna	353 33	Pesos carta (argent.)	10 30
Berlino	5 94	New-York	24 791
Vienna (Shilling)	3 5025	Russia	127 425
Praga	74 10	Belgrado	44 —
Dollaro canadese	24 83	Budapest	0 0348
Romania	11 20	Oro	478 35

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 90
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	43 65
	5.00 % netto	94 275
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	68 125

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.